REGOLAMENTO SUL CIMITERO COMUNALE

del 9 novembre 2015

Il Consiglio comunale di Bissone
richiamati:
- l'art. 40 della Legge sulla promozione alla salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
- il Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961;
- il Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961;
- gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 176 e 186 LOC;

risolve:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Definizione e campo di applicazione

1. I cimiteri sono luoghi destinati a ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento si applica al Cimitero comunale al mappale no. 281 RFD di Bissone.

Art. 2
Proprietà

1. I cimiteri fanno parte dei beni amministrativi del Comune di Bissone e sono integralmente di sua proprietà.

2. L'unica forma di messa a disposizione a terzi di aree all'interno dei cimiteri è quella della concessione a tempo determinato.

3. Monumenti, lapidi, croci e ogni altro segno funerario (in seguito detti: opere funerarie) sono di proprietà dei beneficiari delle concessioni per la durata delle medesime. Per gli oneri di manutenzione si rimanda agli artt. 26 e 27 del presente Regolamento.

Art. 3
Amministrazione

1. L'amministrazione dei cimiteri compete al Municipio, riservate le deleghe all'Amministrazione comunale.

2. Restano riservate le competenze di altre Autorità, come pure quelle del medico designato.

Art. 4
Sorveglianza e manutenzione

La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri spettano al Municipio, tramite la sua Amministrazione o la collaborazione di ditte esterne.

Art. 5
Aventi diritto

1. Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:
   a) domiciliate a Bissone al momento del decesso;
   b) attinenti di Bissone;
   c) non domiciliate a Bissone al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi, di persone sepolte nel cimitero di cui all'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento;
   d) decedute nel territorio giurisdizionale di Bissone, qualunque fosse in vita il loro domicilio.

2. Per quanto non previsto al precedente capoverso, il Municipio decide caso per caso, applicando la tariffa che più si avvicina alla situazione specifica.

CAPITOLO II
Norme di polizia

Art. 6
Orari

Gli orari di apertura sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale dei rispettivi cimiteri.

Art. 7
Funzioni funebri

1. Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire di giorno; sono escluse di domenica e nei giorni festivi.

2. Nel caso in cui si preveda una forte affluenza a una cerimonia, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia comunale ed il Municipio.

Art. 8
Lavori

Nessun lavoro, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, è permesso di domenica, nei giorni festivi e nel periodo compreso tra il 29 ottobre e il 2 novembre inclusi (ricorrenza dei morti).

Art. 9
Accesso
a) Modalità

1. Ai cimiteri si può accedere unicamente a piedi.

2. La circolazione di automezzi deve avvenire a passo d'uomo ed è permessa unicamente ai veicoli:
   - adibiti alle funzioni funebri;
   - utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri;
   - impiegati da persone le cui condizioni di salute richiedono l'uso di un mezzo ausiliario.

Art. 10
Accesso
b) Età

I minori di 12 anni possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da persone adulte.

Art. 11
Accesso
c) Animali

È vietato introdurre nei cimiteri animali, in particolare cani, ad eccezione dei cani guida appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti.

Art. 12
Oggetti

È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al luogo, come pure asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

Art. 13
Rifiuti

1. Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione di fiori, piante o arbusti, dalla pulizia e manutenzione delle opere funerarie devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

2. Le ditte incaricate dai privati della manutenzione sono tenute a smaltire in proprio i rifiuti.

Art. 14
Divieto di commercio

Nei cimiteri è vietato vendere oggetti funebri o altri articoli, fiori, piantine, nonché esporre insegne e avvisi pubblicitari.

Art. 15
Regole comportamentali

1. Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.

2. In particolare, all'interno dei perimetri cimiteriali, è vietato:
   a) consumare cibi o bevande;
   b) fumare;
   c) rimuovere senza il consenso dei concessionari, fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
   d) depositare attrezzi, vasi e oggetti;
   e) riporre gli annaffiatoi al di fuori dei luoghi espressamente previsti;
   f) correre, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi viali;
   g) danneggiare il verde, le opere funerarie e gli spazi comuni;
   h) turbare lo svolgimento delle cerimonie funebri;
   i) fotografare o filmare, senza preventiva autorizzazione, opere funerarie, cerimonie funebri e operazioni cimiteriali.

Art. 16
Danni

Il Comune non assume nessuna responsabilità riguardo a danni arrecati da terzi a opere funerarie, decorazioni floreali ed eventuali altri ricordi funebri siti nei cimiteri.

CAPITOLO III
Piani di utilizzazione, norme edilizie e di manutenzione

Art. 17
Piani di utilizzazione

1. Il Municipio, tramite l'Amministrazione, allestisce e tiene aggiornati i piani di utilizzazione dei cimiteri, dove sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati dalle zone e dai rispettivi numeri.

2. I piani di utilizzazione sono consultabili presso l'Amministrazione comunale.

Art. 18
Obbligo minimo di edificazione

1. Le tombe devono almeno essere provviste di una targa con i dati delle persone decedute e delimitate da cordoli.
In caso di inadempienza, si provvede all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

2. Per i casi di assistenza, cordoli e targa vengono forniti dal Comune.

Art. 19
Autorizzazioni edilizie

1. La richiesta di autorizzazione per:
   a) posa di cordoli, lapidi, monumenti o altro con relative iscrizioni;
   b) intervento eccedente la manutenzione ordinaria (cambiamento della struttura);
   c) rimozione di opere funerarie,
   deve essere presentata al Municipio da ditte specializzate, per conto degli interessati, prima dell'intervento.

2. Per la posa di lapidi o monumenti, alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati due esemplari del progetto con indicazione delle sue dimensioni e dei materiali impiegati.

3. L'Amministrazione rilascia il proprio preavviso all'attenzione del Municipio per la relativa decisione.

4. Ogni intervento sulle opere funerarie tutelate necessita pure dell'autorizzazione da parte dell'UBC seguendo le procedure indicate dalla LBC, in specie quella della consultazione preliminare.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale viene prelevata una tassa amministrativa stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dei servizi dell'Amministrazione preposti al suo esame, nei limiti posti dal tariffario allegato al presente Regolamento quale inserto A.

Art. 20
Disposizioni delle tombe e dei loculi

1. L'occupazione dei posti delle tombe avviene di regola dall'estremità di un campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in ordine progressivo.

2. Per l'assegnazione dei loculi l'ordine progressivo avviene da sinistra a destra partendo dall'alto verso il basso.

Art. 21
Carattere estetico e altezza

1. L'edificazione di nuove opere funerarie deve rispettare le dimensioni dell'area data in concessione, nonché tenere conto di un confacente inserimento ambientale nel contesto del cimitero in cui vengono installate e nei confronti delle opere situate nelle vicinanze, segnatamente allorquando le stesse rientrano nei beni culturali tutelati.

2. In linea di principio non sono ammesse opere funerarie di altezza superiore a 1.50 m, ritenuto come quelle addossate ai muri di cinta non possono oltrepassare l'altezza dei medesimi.
Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio, a condizione che l'ubicazione non comprometta la peculiarità menzionate al capoverso precedente.

Art. 22
Esecuzione delle opere funerarie

1. I lavori di costruzione, eccettuati quelli di posa e piccole opere di restauro e di rifinitura di monumenti o lapidi che per loro natura non possono essere eseguiti altrove, devono essere effettuati al di fuori dei cimiteri.

2. I materiali e detriti provenienti dall'esecuzione di lavori devono essere tempestivamente asportati dagli interessati e depositati al di fuori dei cimiteri.

Art. 23
Conformità

1. L'Amministrazione comunale esamina la conformità delle opere funerarie realizzate.

2. Il Municipio assegna un termine di 60 giorni per la messa in conformità, con la comminatoria della rimozione in caso di inadempienza. Le spese di rimozione sono a carico dei concessionari.

3. Per le opere funerarie tutelate sono riservate le disposizioni della LBC.

Art. 24
Piante e fiori

1. Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata.

2. I sempreverdi non devono superare l'altezza di un metro né invadere il terreno pubblico o le altre aree. Per analogia, le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi.

3. In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, gli addetti dell'Amministrazione comunale provvedono al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari.

4. Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 15 giorni dopo il funerale come pure per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre inclusi.

Art. 25
Fondamenta

1. Lapidi, cordoli e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta.

2. In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, gli addetti dell'Amministrazione o le ditte incaricate provvedono all'assestamento a spese dei concessionari.

Art. 26
Manutenzione

1. Le tombe, i monumenti, le lapidi e in genere qualunque ornamento funebre devono essere mantenuti in buono stato a cura e spese dei concessionari. Per interventi su opere funerarie tutelate è data la facoltà di beneficiare di sussidi ai sensi della LBC.

2. Le opere funerarie non devono essere di pericolo alla sicurezza delle persone, contrarie ai diritti di altri concessionari o al decoro dei cimiteri.

3. Per le opere funerarie tutelate, ai fini della loro conservazione è necessario prevedere e programmare una manutenzione regolare, in particolare dopo un intervento di restauro, secondo i criteri concordati con gli organi di vigilanza previsti dalla LBC.

4. In caso di inadempienza, il Municipio fissa un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla manutenzione con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati e della revoca della concessione giusta l'art. 63.

5. Se, prima della scadenza della concessione, non fossero più reperibili parenti prossimi, il Comune provvede a sue spese alla decorosa manutenzione dell'opera funeraria, riservata la procedura prevista all'art. 27.

Art. 27
Stato di abbandono

1. Nel caso di opere funerarie in stato di abbandono, il Comune pubblica, per due volte, una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro 6 mesi dalla prima grida. La stessa viene pure esposta per l'intero periodo all'albo comunale.

2. Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione viene revocata, seguendo la procedura di cui agli artt. 63 e 64.

CAPITOLO IV
Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali

Art. 28
Registro delle sepolture

Il Municipio, per il tramite dell'Amministrazione, tiene un registro contenente le seguenti informazioni riguardanti i defunti le cui spoglie si trovano nei cimiteri comunali:
- cognome, nome, data di nascita e del decesso, paternità, nazionalità, attinenza, rappresentante degli eredi, ultimo domicilio;
- cimitero, data e tipo di sepoltura, ubicazione, ditta di onoranze funebri;
- tipo di concessione;
- data dell'esumazione o dello spurgo e destinazione dei resti.

Art. 29
Notifica

Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione deve essere preventivamente notificata al Municipio.

Art. 30
Composizione

La composizione delle aree cimiteriali è desumibile dalla tabella allegata quale inserto B.

Art. 31
Tombe semplici, doppie e tombe di famiglia

1. Nei campi di sepoltura vengono deposte, in fosse, le salme o i resti di salme di defunti.
   Le tombe si distinguono in:
   a) tombe semplici, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di due defunti, riservato il pagamento anticipato di una tassa detta "di sovrapposizione" fissata dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A;
   b) tombe doppie, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di quattro defunti, riservata la tassa di sovrapposizione di cui al precedente capoverso;
   c) tombe di famiglia, in cui è fatto obbligo di formare una camera murata (sottostrutture in cemento o prefabbricate).

2. Nei campi di sepoltura riservati alle concessioni ventennali non rinnovabili, pure denominati "campi comuni", non è permessa la sovrapposizione di salme.

Art. 32
Urne cinerarie

Le urne cinerarie sono dei contenitori, portanti l'indicazione del nome del defunto, destinati alla conservazione delle sue ceneri. Esse possono essere depositate nei loculi cinerari, nei loculi colombari, oppure nelle tombe.

Art. 33
Loculi cinerari

1. I loculi cinerari sono delle nicchie poste, l'una sull'atra, in una parete, in cui vengono depositate le urne cinerarie.

2. Gli stessi, a dipendenza delle dimensioni, possono essere semplici (fino a tre urne) o doppi (fino a sei urne).

3. Sulla lastra di chiusura, fornita dal Comune, sono unicamente menzionati cognome, nome, anno di nascita e di morte del/i defunto/i; possono inoltre essere applicati una cornice con fotografia, un portafiori, nonché un simbolo religioso. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono rispettare le prescrizioni del Municipio.

4. La chiusura della lastra e le applicazioni di cui al precedente capoverso devono essere eseguite da una ditta specializzata incaricata dai concessionari.

Art. 34
Loculi colombari

1. I loculi colombari sono dei vani posti gli uni sugli altri, in cripte, o all'esterno, in una parete, in cui vengono adagiate le bare.

2. Gli stessi possono essere semplici o doppi.

Art. 35
Ossari

Gli ossari sono delle strutture in cui vengono deposte ossa o resti di ossa, ceneri, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spurgo.

Art. 36
Camere ardenti a) Definizione e composizione

Le camere ardenti sono dei locali appositamente predisposti ad accogliere le salme dei defunti, prima della sepoltura o cremazione.

Art. 37
Camere ardenti b) Utilizzo

1. L'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi a cura di una ditta di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione cantonale deve essere preventivamente richiesto al Municipio.

2. Ogni camera utilizzata deve essere contraddistinta da un cartellino posto nell'apposito supporto, indicante le generalità della persona defunta; nessuna altra indicazione viene ammessa, sia nei corridoi sia all'interno delle camere ardenti.

3. I coperchi delle bare devono essere sistemati nelle camere oppure in luogo designato dal Municipio.

Art. 38
Camere ardenti c) Visite e veglia

Le visite e la veglia funebre possono avvenire, salvo eccezioni, negli orari di apertura del cimitero.

Art. 39
Camere ardenti d) Divieti

1. Nelle camere è severamente vietato introdurre lumini, candele e altro materiale infiammabile, come pure depositare qualsiasi genere di materiale usato per il trasporto o la preparazione della salma.

2. Di principio è unicamente ammessa la posa di piante e fiori.

Art. 40
Camere ardenti
e) Ordine, danneggiamenti e furti

1. I locali utilizzati devono essere lasciati in maniera decorosa. In caso di mancato ossequio, il Municipio è autorizzato a far intervenire una ditta specializzata, addebitando alla ditta di onoranze funebri responsabile una tassa determinata dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A.

2. Eventuali danni a oggetti o apparecchiature di proprietà del Comune vengono fatturate alla ditta di onoranze funebri che ha utilizzato la struttura.

3. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da terzi ad oggetti personali o furti perpetrati all'interno delle camere ardenti.

Art. 41
Camere ardenti
f) Tasse

Per l'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi vengono prelevate delle tasse, fissate dal Municipio mediante Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A, che prevede una tassa maggiorata per l'utilizzo delle camere ardenti da parte di persone non domiciliate e non attinenti.

CAPITOLO V
Inumazioni, tumulazioni, esumazioni e spurghi

Art. 42
Autorizzazioni

1. Nessuna sepoltura può essere eseguita senza l'autorizzazione del Municipio del Comune in cui si è verificato il decesso e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

2. Per il trasporto all'estero di salme, resti di salme o ceneri viene rilasciata la carta di passo dietro pagamento di una tassa, fissata dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A.

Art. 43
Inumazioni
a) Definizione

Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in fosse scavate nella terra o, per le tombe di famiglia, in camere murate sotterranee.

Art. 44
Inumazioni
b) Fosse

1. I lavori di scavo delle fosse sono di competenza del Municipio e sono di regola appaltati a ditte esterne.

2. Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni:
   a) per adulti: cm 180-220 di lunghezza, cm 80-90 di larghezza (cm 160-180 per le tombe doppie) e cm 150 di profondità per una inumazione, cm 200 per due;
   b) per bambini fino all'età di 5 anni: cm 130 di lunghezza, cm 70 di larghezza e cm 100 di profondità.

3. Le fosse per le tombe di famiglia hanno una superficie che va dal doppio al triplo di quelle semplici.

4. La distanza tra le fosse deve essere di 20 cm nei campi comuni e di 40 cm negli altri campi, tenuto conto che la distanza minima tra le opere funerarie deve essere di almeno 20 cm.

Art. 45
Tumulazioni

Le tumulazioni consistono nella deposizione di salme, resti di salme o ceneri nei loculi.

Art. 46
Bare
a) Feretri

Un feretro deve contenere solo una salma; fanno eccezione la madre e il neonato morti al momento del parto.

Art. 47
Bare
b) Materiale

1. Per le inumazioni nelle tombe semplici e doppie è obbligatorio l'uso di casse in legno dolce di uno spessore non superiore a cm 3; il rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile.

2. Per le inumazione nelle tombe di famiglia e per le tumulazioni nei colombari, ivi compresi quelli delle cappelle di famiglia, le casse devono essere internamente rivestite in metallo e dotate di valvole di sfogo.

Art. 48
Esumazioni
a) Definizione

Le procedure di esumazione consistono nel recupero dei resti di persone inumate o tumulate.

Art. 49
Esumazioni
b) Ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.

2. Le esumazioni devono essere fatte alla presenza di un rappresentante del Municipio.

Art. 50
Esumazioni
c) Straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura e segnatamente:
   a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
   b) per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri;
   c) a richiesta motivata dalla famiglia e dopo approvazione del Municipio.

2. Salvo che nel caso di cui al cpv. 1 lett. a), nessuna salma può essere esumata senza il consenso dall'Autorità cantonale competente e senza la presenza del medico designato dal Municipio e di un rappresentante del Municipio.

Art. 51
Esumazioni
d) Avviso

L'avviso di esumazione ordinaria viene pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e mediante avviso personale agli eredi o ai loro rappresentanti conosciuti, affinché questi possano presenziare all'esumazione e disporre dei resti del defunto.

Art. 52
Esumazioni
e) Spese

1. Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune.

2. Le spese di esumazione straordinarie, comprensive della tassa per la presenza dell'incaricato del Municipio è stabilita mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A, sono a carico dei richiedenti, ad eccezione di quelle relative alla necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b).

Art. 53
Esumazioni
f) Resti

1. I resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono riposti nell'ossario, a meno che gli eredi o i rappresentanti non diano disposizioni diverse.

2. In caso di incompleta decomposizione della salma i resti devono essere cremati, riservato il caso di sepoltura in un'altra area cimiteriale.

Art. 54
Spurghi

1. Il Municipio dispone della facoltà di procedere allo spurgo dei campi di sepoltura ventennali non rinnovabili, trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione.

2. Tre mesi prima dell'inizio dei lavori di spurgo il Municipio avvisa gli interessati mediante comunicazione personale, se gli eredi o i rappresentanti sono conosciuti, e mediante avviso agli albi comunali e pubblicazione nel Foglio Ufficiale cantonale.

3. I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dagli eredi entro un mese dallo stesso diventano di proprietà del Comune, che ne può disporre liberamente.

4. Le spese di spurgo sono a carico del Comune.

CAPITOLO VI
Concessioni

Art. 55
Tipologia

Il presente Regolamento prevede il rilascio delle seguenti concessioni:
a) sepolture nei campi comuni: 20 anni, non rinnovabile;
b) tombe semplici e doppie: 30 anni, rinnovabile due volte per una durata di 15 anni cadauna;
c) tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile ogni 30 anni;
d) loculi cinerari e colombari semplici e doppi: 99 anni, non rinnovabili.

Art. 56
Rilascio

1. Per l'ottenimento della concessione è necessario inoltrare al Municipio una richiesta scritta.

2. Non sono accettate richieste anticipate, fatto salvo i casi di assegnazione di posti tornati liberi in seguito a rinuncia (art. 60), scadenza (art. 61) o revoca della concessione (art. 63).

3. La concessione è da considerarsi definitiva con il pagamento della relativa tassa giusta quanto stabilito dall'art. 57.

Art. 57
Tasse

1. Per le concessioni di cui all'art. 55 vengono prelevate delle tasse stabilite dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A. La gratuità è unicamente prevista per la concessione riferita a sepolture nei campi comuni per domiciliati o attinenti di Bissone.

2. Le tasse delle concessioni rilasciate a persone non domiciliate a Bissone o non attinenti di Bissone sono raddoppiate.

3. Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Art. 58
Limitazioni

1. Le concessioni non costituiscono titolo di proprietà bensì un diritto di occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi.

2. Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.

Art. 59
Rappresentante

1. Entro il termine indicato dal Municipio nell'atto di rilascio della concessione, gli eredi devono designare un rappresentante che assuma nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa.

2. Per le concessioni in essere, il termine è fissato in sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.

4. Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato al Municipio.

Art. 60
Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Municipio; la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante.

2. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso della tassa di concessione.

Art. 61
Scadenza e rinnovo

1. La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio. Ad eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine al 31 dicembre dell'anno di scadenza.

2. Se è data la facoltà di rinnovo, sei mesi prima della scadenza il Municipio ne dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale negli altri casi. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa tassa devono pervenire prima della scadenza.

3. A scadenza avvenuta e in caso di mancato rinnovo, il Municipio assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere funerarie. Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può disporre liberamente, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la LBC.

Art. 62
Revoca
a) In generale

1. È facoltà del Comune di rientrare in possesso in ogni momento di qualsiasi area concessa, quando ciò sia necessario per ampliamenti, trasformazioni dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Il Municipio assegna un altro posto equivalente, ed esegue, a proprie spese, la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 63
Revoca
b) Casi particolari

1. La concessione può essere revocata mediante apposita decisione quando si è confrontati con una violazione dell'obbligo di manutenzione previsto all’art. 26, del divieto di cessione della concessione giusta l'art. 58, oppure con una situazione di stato di abbandono prevista dall'art. 27.

2. La revoca giusta il capoverso precedente non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

Art. 64
Revoca
c) Intimazione

Le decisioni di revoca vengono intimate al rappresentante o agli eredi, se conosciuti; in caso contrario, le stesse sono pubblicate agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 65
Assegnazione posti liberi

1. I posti rimasti liberi ritornano a piena disposizione del Comune per l'assegnazione, previa esumazione/spurgo, deposizione dei resti nell'ossario comune e rimozione delle soprastrutture.

2. Salvo i casi di spurgo, le spese di cui al capoverso precedente sono a carico del nuovo richiedente della concessione.

3. Il Comune può disporre dei monumenti funebri e degli accessori a suo giudizio, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la LBC.

CAPITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 66
Esecutività

Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli artt. 80 LEF e 349 CPC.

Art. 67
Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi ai cimiteri comunali è punito con una multa ai sensi degli artt. 145 e seguenti della LOC, riservata l'azione civile e/o penale. Nel caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo di demolizione a proprie spese.

Art. 68
Contenzioso

1. Contro le decisioni delegate all'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni.

2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC.

Art. 69
Disposizioni esecutive

Il Municipio emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 70
Norma transitoria

1. Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo il precedente Regolamento restano valide fino alla loro scadenza. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in applicazione del tariffario allegato quale inserto A.

2. Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo il precedente Regolamento mantengono la loro validità per la durata prevista dall'art. 55 a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in applicazione del tariffario allegato quale inserto A.

3. Sono riservati i casi di revoca delle concessioni contemplati agli artt. 62 e 63.

4. Dal 1° gennaio 2016 non sono più rilasciate concessioni per i loculi colombari di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 71
Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento sul cimitero del 02.02.1956.

Art. 72
Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le vigenti Leggi e Regolamenti cantonali.

X

Art. 73
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1° gennaio 2016, resta riservata l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale conformemente all'art. 190 LOC.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:	Il Vice Segretario:
On. Andrea Incerti	Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 novembre 2015.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 10 novembre 2015 e il 25 dicembre 2015.
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-13625 del 3 febbraio 2016.

Allegati:
A: Tariffario
B: Composizione aree cimiteriali

Regolamento sul cimitero comunale – allegato A (Tariffario)

Tasse diverse

Descrizione	***Minimo (in CHF)***	***Massimo (in CHF)***
Rilascio autorizzazione edilizia (art. 19)	30.00	200.00
Sovrapposizione di salme in una tomba (art. 31 cpv. 1 lett. a) e b))	100.00	300.00
Carta di passo per ceneri (art. 42 cpv. 2)	20.00	40.00
Carta di passo per salme e resti di salme (art. 42 cpv. 2)	100.00	200.00
Presenza dell'incaricato comunale (art. 52 cpv. 2)	100.00	150.00

Tasse utilizzo camere ardenti e servizi annessi (art. 40 cpv. 1 e 41)

Descrizione	***Minimo (in CHF)***	***Massimo (in CHF)***
Camera ardente		
Domiciliati e attinenti	100.00/al giorno	150.00/al giorno
Altri	120.00/ al giorno	170.00/al giorno
Locale di vestizione	70.00	120.00
Pulizia camera ardente	90.00	140.00

Tasse di concessione (Capitolo IV)

Sepolture nei campi comuni	***Durata concessione***	***Minimo (in CHF)***	***Massimo (in CHF)***
Domiciliati e/o attinenti	20 anni	Gratuito	
Altri	20 anni	200.00/m2	600.00/m2

Tombe semplici e doppie	***Durata concessione***	***Minimo (in CHF)***	***Massimo (in CHF)***
Domiciliati e/o attinenti	30 anni	400.00/m2	1'200.00/m2
	Rinnovo di 15 anni (per massimo 2 volte)	200.00/m2	600.00/m2
Altri	30 anni	800.00/m2	2'400.00/m2
	Rinnovo di 15 anni (per massimo 2 volte)	400.00/m2	1'200.00/m2

Tombe di famiglia	***Durata concessione***	***Minimo (in CHF)***	***Massimo (in CHF)***
Domiciliati e/o attinenti	60 anni	1'600.00/m2	3'200.00/m2
	Rinnovo ogni 30 anni	800.00/m2	1'600.00/m2
Altri	60 anni	3'200.00/m2	6'400.00/m2
	Rinnovo ogni 30 anni	1'600.00/m2	3'200.00/m2

Loculi cinerari	***Durata concessione***	***Minimo (in CHF)***	***Massimo (in CHF)***
Domiciliati e/o attinenti			
Semplici	99 anni	700.00	1'000.00
Doppi	99 anni	1'000.00	1'300.00
Altri			
Semplici	99 anni	1'400.00	2'000.00
Doppi	99 anni	2'000.00	2'600.00

Loculi colombari	***Durata concessione***	***Minimo (in CHF)***	***Massimo (in CHF)***
Domiciliati e/o attinenti			
Semplici	99 anni	2'000.00	3'000.00
Doppi	99 anni	3'000.00	4'500.00
Altri			
Semplici	99 anni	4'000.00	6'000.00
Doppi	99 anni	6'000.00	9'000.00

Regolamento sul cimitero comunale – allegato B (Composizione aree cimiteriali)

Legenda
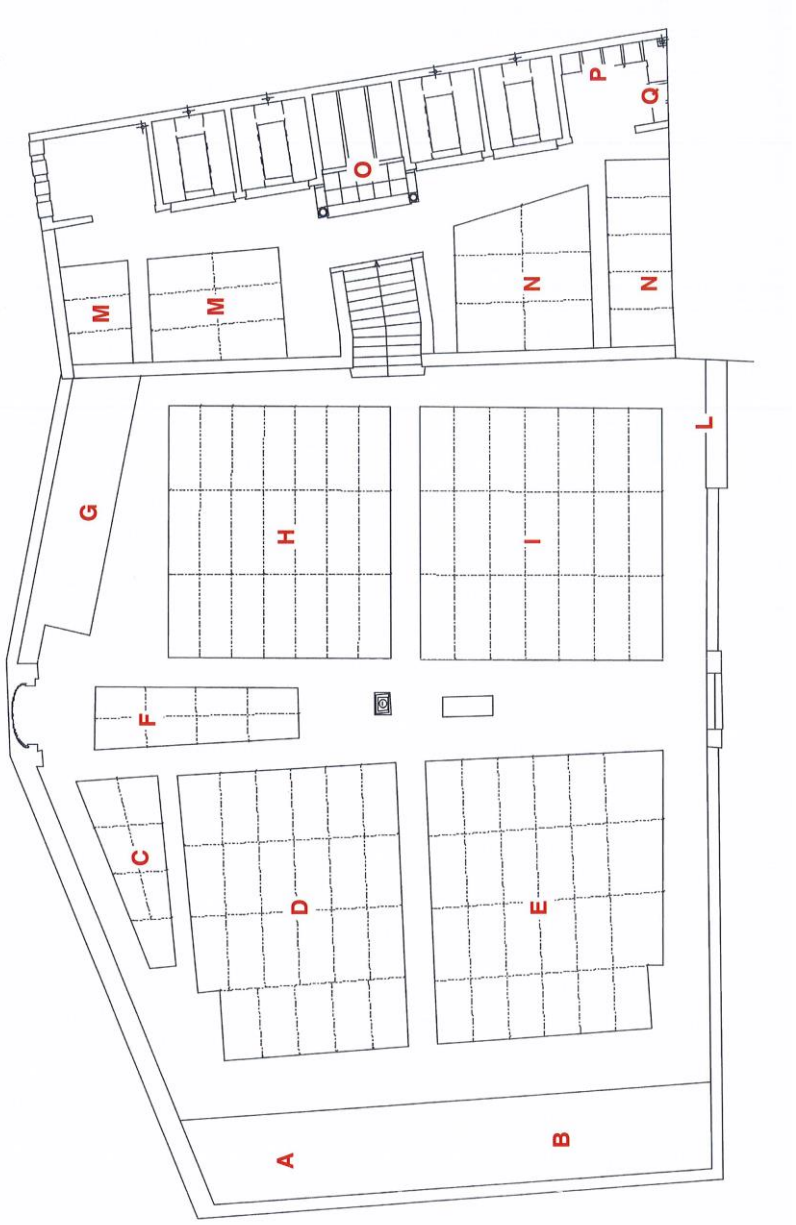
A) Tombe di famiglia e Loculi cinerari	**B)** Loculi colombari	**C)** Tombe semplici (per bambini)
D) Tombe semplici	**E)** Tombe semplici	**F)** Tombe semplici (per bambini)
G) Loculi colombari e Loculi cinerari	**H)** Tombe semplici e Campo comune	**I)** Tombe semplici e Campo comune
L) Loculi cinerari	**M)** Tombe di famiglia e Tombe semplici	**N)** Tombe di famiglia e Tombe semplici
O) Tombe di famiglia	**P)** Loculi cinerari	**Q)** Loculi cinerari